

**Accordo di modifica dello Statuto del Fondo Pensione della ex Cassa di Risparmio di Trieste
e sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche
a seguito della confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo
in base all'Accordo 29 gennaio 2019**

Il giorno 12/10/2019, in Milano

UniCredit/Aziende del Gruppo,
e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST/Cisl, FISAC/Cgil, UILCA e
UNISIN

premesso che

- per attuare la rivisitazione complessiva del sistema di welfare di Gruppo (perimetro Italia), adottando politiche e soluzioni che consentano di continuare ad assicurare adeguati livelli di protezione, garantendone la necessaria sostenibilità nel tempo e l'equità distributiva e altresì riconoscendo la particolare importanza e urgenza della semplificazione della previdenza complementare finalizzata a rendere più coerente il sistema con l'evoluzione normativa in materia, perseguendo efficienza e sostenibilità nel tempo del trattamento previdenziale complementare nonché la razionalizzazione dei costi aziendali e delle attività connesse, in data 8 ottobre 2015 le Parti hanno sottoscritto l'Accordo Programmatico di Percorso con cui hanno concordato la necessità di attuare un processo di composizione del sistema di previdenza complementare del Gruppo;
- le Parti, allo scopo di realizzare detto processo hanno quindi progressivamente stipulato diversi successivi accordi (10 novembre 2015, 4 dicembre 2015, 4 febbraio 2017, 1 febbraio 2018, 14 febbraio 2018, 1 marzo 2018, 29 gennaio 2019) relativi alla concentrazione dei cd. ex "fondi interni", del Fondo Pensione di Gruppo (Albo Covip nr. 1101), del Fondo Pensione Banca di Roma (Albo Covip nr. 1162), del Fondo Pensione Caccianiga (Albo Covip nr. 1119) e del Fondo Pensione CR Trieste (Albo Covip nr. 1264) nonché alla capitalizzazione dei trattamenti pensionistici e alla trasformazione del regime previdenziale da prestazione definita/capitalizzazione collettiva a contribuzione definita e a capitalizzazione collettiva (ex "fondi interni");
- in particolare le Parti, con gli Accordi 1° marzo 2018 e 29 gennaio 2019, hanno conferito mandato alla Commissione Tecnica Centrale di proseguire i propri lavori per approfondire la percorribilità, fermo il positivo esito del complessivo percorso di concentrazione nel Fondo di Gruppo, a valere su tutti i fondi a prestazione definita/capitalizzazione collettiva di eventuali ulteriori intese inerenti:
 - la capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche tempo per tempo in corso di erogazione;
 - la trasformazione del regime a prestazione definita/capitalizzazione collettiva in quello a capitalizzazione individuale per gli iscritti attivi;
 - l'adozione di modifiche statutarie anche in riferimento alle modalità di computo delle prestazioni (relativamente al Fondo CR Torino, al Fondo Caccianiga e al Fondo CR Trieste);
- in relazione a detto mandato, la Commissione Tecnica Centrale, espletati i necessari approfondimenti in riferimento alle modifiche statutarie sottoposte alle Parti Istitutive dal Fondo ex CR Trieste e alla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche, avute presenti le apposite valutazioni attuariali, ha raggiunto le determinazioni qui di seguito riportate:

*"Verbale di Commissione Tecnica Centrale
di modifica dello Statuto del Fondo Pensione della ex Cassa di Risparmio di Trieste
e sulla capitalizzazione delle prestazioni pensionistiche
a seguito della confluenza nel Fondo Pensione di Gruppo
in base all'Accordo 29 gennaio 2019*

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Verbale.

Art. 2

Viene inserito nello statuto del Fondo Cr Trieste l'articolo 25 ter del seguente tenore:

"In applicazione della finalità, stabilita dagli Accordi aziendali che costituiscono le fonti istitutive del Fondo, di garantire i diritti acquisiti dei pensionati beneficiari di trattamenti pensionistici integrativi, le rendite pensionistiche erogate ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto approvato con DPR n. 1000 del 20.11.1986 alla data del 31 dicembre 2019, vengono incrementate a partire dal mese di gennaio 2020 nelle seguenti quantità:

- *del 25% a favore di tutti gli aventi diritto alla prestazione del fondo;*
- *del 30% di tutte le rendite pensionistiche relativamente ai soli primi 2.000 euro annui percepiti.*

Le rendite pensionistiche dirette e di reversibilità che successivamente all'applicazione delle norme del presente articolo risulteranno complessivamente inferiori a 3.600 euro annui, saranno incrementate fino a tale importo.

Le rendite risultanti dall'applicazione del presente articolo verranno rivalutate con gli stessi criteri previsti tempo per tempo per le rendite di cui all'articolo 18 su citato.

A far tempo dall'esercizio 2020, qualora le valutazioni tecnico attuariali relative al mantenimento dell'equilibrio utile per finanziare le prestazioni a carico del Fondo, ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri di legge, evidenzino un disavanzo, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad assumere i necessari provvedimenti correttivi, ivi compresa l'eventuale riduzione delle prestazioni pensionistiche."

A far tempo dal mese di luglio 2021, ferme le previe risultanze delle verifiche tecnico attuariali, le rendite pensionistiche di cui al comma precedente nonché gli importi per coloro che abbiano esercitato l'opzione di cui al successivo articolo 3 saranno ulteriormente incrementate nella percentuale massima utile per garantire un avanzo patrimoniale pari almeno al 6% delle riserve tecniche ivi comprese le attività supplementari ex D.M. 7 dicembre 2012, art.5.

Art. 3

Avute presenti le determinazioni contenute nell'Accordo stipulato il 29 gennaio 2019 e di cui in premessa relativamente alla confluenza del Fondo CR Trieste nel Fondo Pensione di Gruppo, che qui si intende integralmente richiamato – fermo il positivo esito delle apposite consultazioni assembleari - le Parti concordano di conferire ai percettori di trattamenti pensionistici a valere su detto fondo la facoltà di optare per la capitalizzazione della rendita residua, calcolata dall'attuario secondo le best practice di settore. Al riguardo si unisce la tabella, predisposta dall'attuario incaricato, sulla base di "profili tipo", elaborata in base ai dati del bilancio tecnico al 31 dicembre 2018 e considerando l'ipotesi teorica di distribuzione dell'intero patrimonio:

N	TIPO PEN.	Età	Sesso	Pensione annua	Importi complessivi
1	Pensionato diretto	65	M	1.000	27.700
2	Pensionato diretto	65	F	1.000	27.200
3	Pensionato Superstite	65	M	1.000	22.900
4	Pensionato Superstite	65	F	1.000	26.600

5	Pensionato diretto	75	M	1.000	16.900
6	Pensionato diretto	75	F	1.000	16.600
7	Pensionato Superstite	75	M	1.000	13.700
8	Pensionato Superstite	75	F	1.000	16.300
9	Pensionato diretto	85	M	1.000	8.400
10	Pensionato diretto	85	F	1.000	8.300
11	Pensionato Superstite	85	M	1.000	6.800
12	Pensionato Superstite	85	F	1.000	8.200

L'ammontare effettivo dell'offerta di capitalizzazione sarà costruito in funzione delle specifiche caratteristiche di ciascun interessato (tipologia, età, genere, pensione) e dipenderà dal livello di patrimonializzazione del Fondo CR Trieste e dalle capacità di redditività dello stesso.

Sotto il profilo delle tempistiche di liquidazione dell'importo complessivamente spettante, l'erogazione avverrà in una o più "tranche", la prima di importo definito sulla base della liquidabilità ad una determinata data degli asset del Fondo CR Trieste, le eventuali ulteriori di importo variabile, in funzione della percentuale di adesione al piano di capitalizzazione e dell'effettivo valore di realizzo sul mercato nello smobilizzo delle attività patrimoniali.

Inoltre, detto importo sarà diminuito delle rendite eventualmente erogate mensilmente nel periodo intercorrente tra l'esercizio dell'opzione e la liquidazione effettiva del capitale.

Il calcolo dell'importo spettante di cui al precedente capoverso fa riferimento all'importo del trattamento pensionistico in pagamento, comprensivo dell'applicazione degli incrementi di cui all'art.2 del presente Verbale. Restano pertanto esclusi ricalcoli e conguagli a qualsiasi titolo o causa.

L'opzione di cui sopra, da esercitarsi in forma scritta a pena di decadenza entro la data indicata nella lettera di offerta che sarà inviata agli interessati, verrà perfezionata di massima entro il semestre successivo alla data del 1° gennaio 2020 con la rinuncia alla rendita erogata dal Fondo CR Trieste e, in conseguenza, ad ogni correlata pretesa.

Al fine dell'esercizio dell'opzione, si procederà mediante l'effettuazione di conciliazioni individuali da rendersi avanti la Commissione Paritetica di Conciliazione delle Controversie Individuali di Lavoro istituita ai sensi dell'art. 11 del vigente CCNL ABI – di cui le Parti confermano la piena efficacia anche nei confronti del personale in quiescenza proveniente dal settore della riscossione - secondo i criteri di cui all'apposita comunicazione che, unitamente al verbale di conciliazione e al presente Verbale, verranno inoltrati a tutti gli interessati.

Art. 4

Le Parti concordano che, entro gli stessi termini e nelle stesse misure e modalità di comunicazione di cui all'articolo 3, gli iscritti al Fondo CR Trieste che, alla data dell'offerta risultino aver diritto ad un trattamento pensionistico differito da parte del Fondo in parola devono optare per una delle seguenti alternative:

- *il riscatto del valore attuale della rendita spettante;*
- *il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare del valore attuale della rendita spettante.*

I termini, le misure e le modalità applicabili all'opzione effettuata sono gli stessi di cui all'art. 3 del presente Verbale.

In caso di mancato esercizio di una delle due opzioni di cui 1° capoverso, si presume prescelto il riscatto della posizione così come sopra valutata ed il relativo importo, di cui al primo alinea dell'art. 3, infruttifero a partire dal 1° gennaio 2020, viene messo a disposizione dell'avente diritto per la successiva liquidazione.

Con l'esercizio dell'opzione di cui al presente articolo, ovvero con l'attivazione della previsione di cui al 3° capoverso, s'intende risolto ogni rapporto con il fondo CR Trieste.

Art. 5

In virtù di quanto previsto dal presente Verbale, restano impregiudicati i trattamenti già in godimento dei pensionati di cui all'art. 3 che non si avvalgono della facoltà di capitalizzare la rendita, nonché gli eventuali futuri trattamenti pensionistici degli iscritti di cui all'art. 4 che non rientrano nelle previsioni ivi contenute.

Art. 6

Le Parti si danno atto che gli articoli del presente Verbale costituiscono una disciplina unitaria ed inscindibile in ogni sua parte e convengono che la confluenza nonché l'adozione delle modifiche statutarie di cui all'art.3 siano sottoposte nella prevista consultazione assembleare in un unico quesito."

Le Parti

– avute presenti le suddette determinazioni

e con anche riferimento all'ambito del complessivo confronto sul completamento degli impegni assunti per la riforma del Welfare, tra i quali la tematica della bilateralità – recepiscono nel presente Accordo le determinazioni della Commissione Tecnica di cui al Verbale sottoscritto il 19 luglio 2019 e concordano altresì quanto segue:

Art.1

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Le Parti si danno atto che fermi gli adempimenti necessari, la liquidazione dell'importo complessivamente spettante avverrà in una o più "tranche" secondo quanto previsto dal Verbale riportato in premessa.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in sede di incontri di Commissione Tecnica Centrale Previdenza già previsti nella presente intesa, verranno altresì forniti gli elementi di dettaglio concernenti l'attuazione tempo per tempo dall'intesa medesima.

UNICREDIT/Aziende del Gruppo,

FABI

FIRST/Cisl

FISAC/Cgil

UILCA

UNJSIN